



Comune di Isca sullo Ionio

Provincia di Catanzaro

Piazza Municipio, 1 – 88060 – Isca sullo Ionio

P. IVA 00296980790 - ☎ Tel. 0967521987 - Fax 0967546845 - pec: protocollo.iscasulloionio@asmepec.it

ORDINANZA SINDACALE N. 37/2020

OGGETTO: Ordinanza balneare emergenza COVID-19 - Regolamentazione spiaggia.

IL SINDACO

VISTO il D.L. 16 maggio 2020 n. 33, art. 1 comma 16 ultimo periodo, in relazione al quale “...la Regione, informando contestualmente il Ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del ...” articolo 2 del D.L. n. 19 del 2020;

VISTO l’art. 1, comma 1 lettera mm) del D.P.C.M. 17 maggio 2020 – adottato dal Governo ai sensi dell’articolo 2 del D.L. n. 19/2020 – secondo cui “le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle Regioni idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità”;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 43 del 17/05/2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”. Disposizioni riguardanti la ripresa delle attività economiche, produttive, sociali e sanitarie;

RITENUTO di recepire le misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al D.P.C.M. del 17/05/2020 e dell’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 43/2020 per il contenimento degli effetti del coronavirus, finalizzati al mantenimento di livelli di prevenzione e sicurezza sul territorio del Comune di Isca sullo Ionio;

CONSIDERATO che, l’arenile del territorio comunale ha la seguente classificazione:

- Spiagge in concessione
- Spiagge libere

VALUTATO che la fruizione delle spiagge sarà soggetta a restrizioni rilevanti e risulterà notevolmente diversa rispetto agli anni precedenti, in quanto la possibilità di contenere la circolazione del virus è fondamentalmente legata ai comportamenti individuali, soprattutto relativamente al distanziamento. Pertanto, bisogna focalizzare il messaggio sul senso di responsabilità e sulla consapevolezza del ruolo di ognuno alla conoscenza e al rispetto delle rigorose norme che caratterizzeranno questa stagione balneare, anche rispetto alla vigilanza sui bambini.

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni, di recepire l’ordinanza regionale n. 43/2020 ai fini della prevenzione e gestione dell’emergenza COVID-19, come segue:

1. Spiagge in concessione (stabilimenti balneari e spiagge attrezzate):

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
- Rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto.
- Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
- Possibilità di rilevamento della temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Possibilità di dotare di barriere fisiche la postazione dedicata alla cassa (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile, organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).
- Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.
- Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto.
- Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.

2. Spiagge libere:

- Per l'anno 2020 l'accesso e la fruizione delle spiagge libere del Comune di Isca sullo Ionio è consentito nel rispetto dei criteri contenuti nella presente Ordinanza nonché in quelli previsti nell'allegato A dell'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 43 del 17 maggio 2020;
- I fruitori delle spiagge libere dovranno rispettare e garantire le seguenti distanze:
 - minimo di mt. 5,00 fra gli ombrelloni o altri sistemi di ombreggio, sia per le file orizzontali che per le file verticali;
 - minimo di mt. 1,50 tra teli o altre sedute
- Le suddette distanze potranno essere derogate esclusivamente per i membri del medesimo nucleo familiare, per i conviventi o per i soggetti che, in base alle disposizioni nazionali e regionali vigenti, non siano soggetti al distanziamento interpersonale;
- Sulle spiagge libere saranno garantite opportune misure di pulizia nonché adeguata pulizia e igienizzazione dei servizi igienici ove presenti.
- Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia o in acqua potranno essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale; diversamente, saranno vietati gli sport di squadra che non consentano il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale.
- Sulle spiagge verranno disposti opportuni controlli sul rispetto delle predette prescrizioni.
- Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza si rinvia al contenuto dei pertinenti provvedimenti Regionali.
- E' fatto obbligo a chiunque di osservare il presente provvedimento; i trasgressori saranno perseguiti ai sensi della normativa vigente dalle autorità a ciò preposte.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza deve essere esposta in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva.

L'ufficio tecnico unitamente agli agenti di polizia municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Ai contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità, è applicabile, ai sensi dell'art. 4 "Sanzioni e controlli" del D.L. 25 marzo 2020 n.19, "la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650 del codice penale".

I proventi delle ammende sono di spettanza del comune di Isca sullo Ionio.

Che la presente ordinanza sia trasmessa per ogni effetto di legge a:

- S.E. il Prefetto di Catanzaro;
- Legione Carabinieri Calabria Stazione di Isca sullo Ionio;
- All'ASP di Catanzaro;
- Capitaneria di Porto di Soverato;
- Polizia Locale Associata del Versante Ionico;

AVVERTE ALTRESI'

a) che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) ai sensi della legge 6.12.1971, n. 1034, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt. 8 e segg. del d.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica della presente;

b) che ai sensi della legge 241/1990 l'unità organizzativa competente è l'Ufficio Tecnico Comunale e che il responsabile del procedimento amministrativo in oggetto è l'ing. Vittorio Procopio reperibile telefonicamente al n. 0967 548133 e durante l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio.

Dalla Residenza Municipale, li 19.06.2020



IL SINDACO
F.to Dott. Vincenzo MIRARCHI